

DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE RELATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERC, CONSULENZA E COLLABORAZIONE.

ART. 1. FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intende affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato o continuativo.

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- - Per "Collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
- - Per "incarichi professionali esterni" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali intesi, come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare per questi ultimi, si definiscono incarichi di:

- - Studio gli incarichi "individuati con riferimento ai parametri indicati dal DPR n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento per questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";
- - Ricerca gli incarichi che "presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione";
- - Consulenza gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti";
- - Il presente regolamento disciplina la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110 comma 6, TUEL);
- - Nelle forme di collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 222 del Codice Civile.

Art. 2 . Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

Gli incarichi di cui ai commi precedenti si possono conferire ricorrendo ai seguenti presupposti:

- a) a) A soggetti esterni all'Ente esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Per cui non necessariamente la specializzazione posseduta deve essere di origine universitaria, ma l'ente deve valutare caso per caso, le caratteristiche della formazione e specializzazione da richiedere e motivarne la particolarità valutando gli elementi che comprovano il possesso della medesima, prescindendo della stessa (quale requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla legge 244/08 per il legittimo affidamento dell'incarico) in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle Pubbliche Amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purchè non sia dipendente dell'Amministrazione conferente, in tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/01.

- b) b) Il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà in materie e oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;
- c) c) Nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente.

Art. 3 . Condizioni per attivare le collaborazioni

L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento, all'Amministrazione conferente, altresì ad obiettivo e progetti specifici e determinati.

L'Amministrazione deve avere accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tale riguardo prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata secondo quanto accertato nell'articolo successivo l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.

Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa) durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 4 Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente/ Responsabile del servizio/settore competente approva il progetto, programma, obiettivo o fase di esso, per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver attestato, motivatamente l'assenza di strutture organizzative o professionalità interna al proprio servizio/settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.

L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, viene trasmesso al Direttore Generale, se nominato o al Segretario Generale/Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore Personale, affinché questi per quanto di competenza provvedano entro i successivi tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro servizio/settore. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e comunque decorsi n. 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

Art. 5 Procedura selettiva

Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.

La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente/responsabile del Servizio Settore competente o in mancanza dal Segretario Generale/Direttore Generale competente, nel caso in cui il comune non predisponga quando se ne ravvisi la necessità un bando avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazione.

L'avviso di selezione dovrà contenere:

- - L'oggetto della prestazione altamente qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- - Il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- - I titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- - Le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso Test, ecc);

- - Il compenso complessivo lordo previsto;
- - Ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

L'avviso per la procedura comparativa sarà resa pubblica mediante:

- a) a) pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
- b) b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- c) c) altre forme di pubblicità che potranno essere stabilite dal Dirigente/Responsabile del servizio;

Art. 6 Modalità della selezione

Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione procede una commissione tecnica composta dal Segretario / Direttore Generale in qualità di Presidente, dal Responsabile del Personale e dal Responsabile del settore interessato al conferimento dell'incarico; La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio;

Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando o nell'avviso, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di punti 30/30 così ripartiti:

- a) a) titoli 10 punti
- b) b) colloquio 20 punti

I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:

- a) a) titoli culturali e professionali 4
- b) b) esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati 6

Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 21/30;

Al termine del colloquio la commissione predisponde la graduatoria finale di merito, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione secondo l'ordine decrescente attribuiti a ciascun candidato;

Art. 7 Adempimenti conseguenti alla graduatoria

Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa che deve necessariamente contenere:

- a) a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- b) b) oggetto
- c) c) modalità di esecuzione
- d) d) responsabilità
- e) e) durata e luogo della prestazione
- f) f) compenso
- g) g) recesso
- h) h) risoluzione del rapporto di lavoro
- i) i) risoluzione delle controversie
- j) j) clausola di esclusività/non esclusività

- k) k) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/ il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- l) l) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente
- m) m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali

Art. 8 Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

La procedura selettiva non può essere effettuata e l'incarico, quindi può essere conferito direttamente previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgvo 267/00 da parte del Dirigente/responsabile del servizio o in mancanza dal Segretario/Direttore Generale nei seguenti casi:

- a) a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) b) tipologia di prestazioni di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto in quanto strettamente connessa alla capacità e alla abilità dello stesso;
- c) c) prestazioni lavorative di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) d) Nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa.

Art. 9 Regime di efficacia degli incarichi di consulenza

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge 244 del 2007 e s.m.i., i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale.

Art. 10 Controlli e verifiche funzionali

L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità dell'attività prestata dai collaboratori esterni in attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 11 Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze

La Giunta stabilisce annualmente con separata deliberazione il tetto massimo della spesa per il conferimento degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza ai soggetti di cui al precedente punto.

La deliberazione di cui al comma precedente dovrà essere inviata alla sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

In ogni caso gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori a Euro 5000,00 sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro pubblicazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/05;

Art. 12 Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nelle pubbliche amministrazioni.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di pubblicazione.